

Roma, 7 maggio 2024

Circolare n. 107/2024

Oggetto: Notizie in breve.

Porti - Interoperabilità portuale – In sede di conversione del *decreto PNRR 4* (DL n. 19/2024) è stato previsto che le Autorità di Sistema Portuale garantiscano, entro il 30 giugno 2024, l'interoperabilità dei propri *Port Community System* (PCS) con la *Piattaforma Logistica Nazionale* (PLN) mediante un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto e della logistica – art. 20 bis del D.L. n.19/2024, come convertito dalla legge n. 29.4.2024, n.56, su S.O. alla G.U. n. 100 del 30.4.2024.

Prezzo gasolio auto al 6 maggio 2024 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,838	0,617	0,320	1,775	- 0,015	+ 0,044

Fabio Marrocco
Codirettore

Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n. 100 del 30.4.2024.

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

*****OMISSIS*****

Art. 20 - bis

Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 «Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci» della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System

delle medesime Autorita' e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo e' dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonche' dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO